

DELITTI CONTRO LA SANTITÀ DELL'EUCARISTIA
E LA SIMULAZIONE DELL'AZIONE LITURGICA
(CANN. 1367; 1378 §2, 1°; 1379)

LÁSZLÓ BAKÓ¹

Abstract: The present article addresses two groups of delicts from the sixth book of the current Code of Canon Law (*Sanctions in the Church*), i.e. *Delicts against the sanctity of the Eucharist and the simulation of the liturgical action*. The content of this book is debated among theologians and canonists, raising a variety of questions: Does the Church have the right to coerce the faithful with penal sanctions? Should penal law exist in the Church, or do certain organizing measures suffice? Based on the first canon of the sixth book (can. 1311), this article shows that using sanctions is a native right of the Church. Since sacraments, in particular the Eucharist, belong to the essence of the Church, the delicts against the sanctity of the Most Holy Sacrament and the simulation of the Sacraments have a great impact on the life of the Church. Therefore, although there are many open questions and several ambiguities around this issue, the present article argues that the Church needs an adequate legal order in the case of sacraments.

Keywords: eucharistic sacrifice, consecrated species, sacerdotal order, simulation of a sacrament, sanctions in the church, penal law, *latae sententiae* excommunication, *latae sententiae* penalty of interdict.

1. Introduzione

Il presente articolo cerca di presentare *due delitti* o possiamo anche dire *due gruppi di delitti* dal Codice di Diritto Canonico (CIC) vigente. Il nostro tema fa parte del sesto libro del CIC: *Le sanzioni nella Chiesa*. Tutto il contenuto di questo libro è oggetto di dibattito fra vari teologi e canonisti. Molti pongono la domanda: La chiesa ha davvero il diritto di costringere i fedeli con sanzioni penali? È davvero necessario avere un diritto penale nella Chiesa o basterebbero

¹ Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico (Roma); bakolaszlo@icloud.com

alcuni provvedimenti di organizzazione? Dunque, il tema che stiamo per affrontare, è un tema attuale e vivo². Alle domande riguardo al diritto penale risponde il primo canone dello stesso sesto libro: «*Nativum et proprium Ecclesiae ius est christifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere*» (can. 1311). Speriamo tuttavia, che anche il nostro piccolo contributo riesca a sottolineare questo diritto nativo della Chiesa.

I delitti, che ora stiamo per affrontare, hanno come fonte primario anzitutto il diritto sacramentale. Perciò nel presente articolo dobbiamo accennare anche il fondamento sacramentale-canonico dei delitti, cioè i sacramenti stessi, contro i quali possono venir commessi i delitti. Abbiamo detto, che i delitti sono di fatto *due gruppi di delitti*, perché non riguardano solo un fatto, ma una moltitudine di diverse azioni.

Già nel canone 1367 il delitto «*qui species consecratas abicit*» non concerne solo l'atto di gettare via il Santissimo Sacramento, ma qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa nei confronti del sacramento è da considerarsi inclusa nel termine *abicere*³.

2. Collocazione e stesura dei canoni

In un primo punto possiamo costatare, che la *collocazione* e la *stesura* dei canoni sembrano interessanti. Anche se si tratta di delitti molto simili (siamo in materia sacramentale), il can. 1367 non si trova nella stessa sezione con gli altri due canoni (cann. 1378 §2, 1°; 1379). Il can. 1367 è collocato sotto il primo titolo della seconda parte: *Delitti contro la religione e l'unità della Chiesa*. La ragione

² «Negli ultimi decenni il diritto penale canonico è stato oggetto di profondi ripensamenti, oltre che di attacchi frontali provenienti da indirizzi radicali che ne hanno contestato la legittimità. [...] Con l'adozione di un'ecclesiologia diversa – quella proposta dal concilio Vaticano II – e con il superamento della visione apologetica del diritto pubblico ecclesiastico, il sistema penale della Chiesa è stato messo in questione nella sua stessa esistenza, come se si trattasse di un prodotto generato da un modello ecclesiale sorpassato, tipico di un'epoca ormai giunta al tramonto e quindi privo di senso». B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 27; cf. inoltre il manuale di P. ERDŐ, *Egyházjog*, 599-600.

³ «D. *Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum «abicere» intelligatur tantum ut actus proicendi necne. R. Negative et ad mentem. Mens est quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam esse inclusam in verbo «abicere»*». PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Resp.*, 4 iun. 1999.

per questa collocazione del canone la troviamo nell'ultima enciclica di Giovanni Paolo II (*Ecclesia de Eucharistia*), in cui tratta dell'Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa e viceversa: «La Chiesa vive dell'Eucaristia» (n. 1)⁴. «Il Papa afferma che il Sacrificio eucaristico, “mistero della fede”, è il dono per eccellenza offerto alla comunità dal suo fondatore (cf. n. 11); esso edifica e consolida la comunione dei fedeli (cf. nn. 21-23); [...] è “il supremo Sacramento dell'unità del popolo di Dio” (n. 43)»⁵. Si vede chiaramente, che questo delitto riguarda sia la religione che l'unità della Chiesa. Possiamo costatare inoltre, che si cambia anche l'oggetto: il can. 1367 parla delle specie già consacrate (oggetto statico), i cann. 1378 §2, 1° e 1379 riguardano invece l'azione liturgica (oggetto dinamico).

I due canoni seguenti invece di avere una collocazione straordinaria hanno una *stesura* un po' strana. Tutti i due canoni regolano la disciplina dei sacramenti, ma fanno questo con un elenco particolare. Se leggiamo i due canoni, vediamo che il §1 del can. 1378 regola il sacramento della confessione indicando anche il can. 977. Il 1° del §2 dà norme riguardo al sacramento dell'Eucaristia, il 2° dello stesso §2 regola di nuovo il sacramento della confessione fuori del caso trattato nel §1. Il §3 è di fatto solo una chiarificazione penale, che rende possibile aggiungere anche altre pene a seconda della gravità del delitto. Il can. 1379 tratta in generale di tutti gli altri sacramenti «fuori del caso del can. 1378», quindi: battesimo, cresima, Eucaristia, unzioni degli infermi, ordine sacro e matrimonio.

Di fronte a questo «disordine» possiamo domandarci, perché non vengono trattati tutti i sacramenti uno dopo l'altro? C'è qualche filo rosso che spiega il disordine? La risposta è sì. L'ordine dei sacramenti in questi due canoni non è disordinato, ma dipende dalla natura della pena, che viene applicata per i delitti. Seguendo le pene possiamo fare l'elenco seguente:

- **Scomunica, l.s.:**
 - *Eucaristia* (profanare, asportare, conservare) ed eventuale altra pena → can. 1367
 - *Penitenza* (can. 977, assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento) → can. 1378 §1
- **Interdetto, l.s.** (+ sospensione ed eventuale giusta pena):
 - *Eucaristia* (attentata celebrazione [+ chierico: diacono])

⁴ Cf. JOANNES PAULUS II, encycl. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 apr. 2003.

⁵ B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 345.

- *Penitenza* (attenta assoluzione [+ chierico: diacono]) → can. 1378 §2
- **Giusta pena:**
 - Simulazione: *battesimo, cresima, (Eucaristia) unzione degli infermi, ordine sacro e matrimonio* → can. 1379.

3. Uno sguardo generale teologico (l'importanza della materia)

Conoscendo già i canoni, in questa parte gettiamo uno sguardo sull'importanza teologica dei delitti e dei sacramenti. La rilevanza enorme dei sacramenti la troviamo nelle parole di Gesù: «*Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo*» (Mt 28, 19-20). L'importanza (anche giuridica) di questa materia deriva, quindi, dall'imperativo formulato da Gesù Cristo, che non si impone solo per la sua formalità, ma fa soprattutto riferimento a un contenuto e a un fine che ne danno la giustificazione: la salvezza dell'umanità (cf. can. 1752)⁶. Si possono constatare l'importanza dei sacramenti e il loro rapporto con la Chiesa anche nel can. 840. Il canone sottolinea, infatti, che i sacramenti, «istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa», sono «azioni di Cristo e della Chiesa»⁷. Anche questo canone risponde alla domanda, che ci abbiamo posto all'inizio dell'articolo, se la Chiesa ha oppure non ha diritto di sanzionare i fedeli. In queste due formule sopraindicate troviamo un fondamento della giuridicità dei sacramenti. I sacramenti sono azioni della Chiesa in quanto ad essa affidati e perciò sulla Chiesa incombe il diritto (e anche il dovere) di disporre queste azioni in modo conforme alla loro natura. Il fatto che i sacramenti sono stati istituiti da parte di Cristo limita e dirige la normativa della Chiesa. Perciò è imprescindibile, che la Chiesa obbedisca al mandato di Cristo e resti fedele a ciò che egli ha istituito⁸.

In conclusione, possiamo dire, che i sacramenti sono giuridicamente rilevanti, perché sono stati affidati alla Chiesa da parte di Cristo, hanno una funzione

⁶ Cf. B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 17.

⁷ Cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 47.

⁸ «Noi siamo convinti invece dell'esistenza di un rapporto intrinseco tra i sacramenti e l'ambito canonico, poiché quest'ultimo ha una radice sacramentale tanto rilevante da assicurare addirittura a valore fondante per il diritto della Chiesa». B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 24; per la dimensione giuridica dei sacramenti in dettaglio, vedi inoltre le pagine 22-31 dello stesso volume.

costitutiva nella Chiesa e perciò richiedono un adeguato ordinamento che ne assicura la celebrazione, l'amministrazione e la ricezione secondo la giustizia (cf. inoltre il can. 213)⁹.

4. Fondamenti giuridici

Avendo visto i fondamenti teologici di questi due gruppi di delitti nella sezione precedente, analizziamo ora brevemente i fondamenti giuridici dei delitti contro l'Eucaristia e della simulazione liturgica¹⁰.

4.1. I delitti contro l'Eucaristia (can. 1367)

Abbiamo visto nella parte teologica, che il Sacramento dell'Eucaristia va tutelato, poiché è ritenuto come il bene più prezioso che la Chiesa possiede¹¹. Questa importanza enorme dell'Eucaristia mette in rilievo anche D. Cito nel suo articolo:

L'Eucaristia è il sacramento dell'unità della Chiesa ed è direttamente collegato con la fede creduta e vissuta. Si comprende perché anche da un punto di vista penale la legislazione della Chiesa voglia sottolineare tale rilevanza anche giuridica e invocare nei fedeli un sacro rispetto per tale sacramento¹².

Leggendo il canone 1367¹³ ci rendiamo conto che il delitto contro la santità dell'Eucaristia si configura in tre modi, attraverso i tre verbi utilizzati dal canone:

⁹ Cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 48-49.

¹⁰ «La Chiesa non potrebbe in alcun modo lasciare al diritto secolare la protezione della fede e dei sacramenti nei quali si racchiude la sua identità e la sua missione di salvezza. Non si tratta infatti di delitti cosiddetti *misti*, ossia rilevanti sia per la Chiesa, come stabilisce il can. 1041 CIC, ha un diritto ed anche un dovere proprio ed esclusivo ad intervenire». D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 33.

¹¹ Vedi sull'importanza dell'Eucaristia: SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, decr. *Cum ex expresso*, 21 iul. 1934.

¹² D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 39.

¹³ «Qui species consecratas *abicit* aut in sacrilegum finem *abducit* vel *retinet*, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest» (can. 1367). Il corsivo è nostro.

abicere, *abducere* e *retinere*¹⁴. Abbiamo già visto, che il verbo *abicere* non significa solo gettare via l'Eucaristia, ma varie azioni¹⁵. Vediamo, allora, questo delitto sulle orme dei tre verbi.

4.1.1. Profanare (*abicere*)

Secondo l'interpretazione autentica *abicere* significa, quindi, qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa verso le specie eucaristiche. Il significato del termine non è solo una chiarificazione linguistica, ma è una chiarificazione importante dal punto di vista interpretativa delle norme penali (cf. can. 18). Secondo quanto indicato nell'interpretazione autentica sembra, che non vi sia necessità di un contatto fisico con le specie consacrate («qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa»), così dovrebbe rientrare nella fattispecie diletta anche il fare oggetto di insulto il Santissimo Sacramento esposto (per esempio) all'adorazione dei fedeli¹⁶.

4.1.2. Asportare (*abducere*)

Asportare (*abducere*) la specie consacrate fa colui, che le toglie dal posto ove normalmente sono custodite e le porta in un altro luogo (non appropriato) e fa tutto questo con intenzione sacrilega. Possiamo parlare di scopo sacrilego, se le specie consacrate diventano oggetti di atti osceni, per esempio: messe nere, riti satanici o massonici, magie e diverse superstizioni. Abitualmente l'asportazione per fine sacrilego segue la conservazione per lo stesso scopo¹⁷.

4.1.3. Conservare (*retinere*)

Commette delitto solo colui, che conserva (*retinet*) le specie eucaristiche da sé stesso (in tasca o nel borsello), oppure a casa o altrove con intenzione sacrilega¹⁸.

¹⁴ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 271-275.

¹⁵ Vedi riguardo al verbo *abicere* il *responsum* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi citato nella nota 2.

¹⁶ Cf. D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 40.

¹⁷ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 272-273.

¹⁸ «Il Codice del 1917 diceva “ad malum finem”, il nuovo “ad finem sacrilegium”. Non sembra che vi sia differenza. Con la nuova terminologia si vuole sottolineare che si tratta

Interessante (ma anche ovvio), che tale intenzione è presunta dalla stessa conservazione illecita, perché conservare le specie consacrate in un posto indegno è illecito e fa presumere che sia fatto per intenzione sacrilega. Ovviamente un sacerdote che porta con sé le particole consacrate per essere sempre pronto a dare il viatico in qualche urgente situazione, non commette delitto, perché non conserva l'Eucaristia con intenzione sacrilega (comunque cf. can. 935)¹⁹.

4.1.4. Le pene previste

La pena prevista per questo delitto è la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Il canone menziona inoltre il caso, in cui il delitto viene commesso da un chierico. In questo caso alla scomunica si possono aggiungere anche altre pene inclusa anche la dimissione dallo stato clericale. Se il fedele è di rito orientale la pena è la scomunica maggiore (*ferendae sententiae*, perché il CCEO non prevede le pene *latae sententiae*), se il reo è chierico, allora c'è la possibilità della deposizione²⁰.

4.2. La «simulazione» dell'azione liturgica (cann. 1378 §2, 1°; 1379)

Nel CIC la simulazione dell'azione liturgica si trova sotto il titolo *Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio*. A questo titolo corrisponde perfettamente la definizione della simulazione, che riportano diversi autori in modo molto simile:

La simulazione consiste nella deliberata posizione di un atto, ma senza la corrispondente intenzione di compierlo. Affinché vi sia simulazione occorre che l'atto sia posto integro in tutti i suoi elementi essenziali, tali che se non vi fosse la deliberata mancanza di intenzione esso sarebbe valido e produttivo di effetti. Si tratta di una peculiarità delle celebrazioni sacramentali che, per diritto divino necessitano dell'intenzione del ministero di «fare ciò

anche di un sacrilegio». D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 40.

¹⁹ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 274; cf. inoltre C. DEZZUTO, «Delicta riservata contro la fede e contro i sacramenti», 51-53.

²⁰ Cf. D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 40-41.

che fa la Chiesa», e che non possono essere sanate neppure con il decorso del tempo²¹.

Riguardo al *termine simulazione* è da sottolineare, che alcuni autori usano questo termine sia nel can. 1378 §2, 1° che nel can. 1379²², altri invece nel can. 1378 §2, 1° usano il termine *tentare la celebrazione* e solo nel can. 1379 il termine *simulare*²³. Noi, per presentare la questione, seguiamo adesso la seconda possibilità.

4.2.1. La tentata celebrazione (can. 1378 §2, 1°)

La tentata celebrazione dell'Eucaristia significa una *celebrazione invalida* da parte di chi non è ordinato sacerdote. Sappiamo dal diritto sacramentale che il ministro della Celebrazione Eucaristica è solo il sacerdote (cf. can. 900 §1), quindi il vescovo e il presbitero validamente ordinato²⁴. L'assenza di questo requisito (ontologico-sacramentale) è il fondamento giuridico del primo delitto. Questo delitto tocca quindi la validità dell'atto e non la liceità, per la liceità occorre, che il sacerdote non sia impedito per legge canonica (cf. can. 900 §2)²⁵. Si può realizzare il delitto anche in una concelebrazione (in cui la celebrazione è vera), nella quale

²¹ D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 42; per la definizione della simulazione vedi inoltre i seguenti articoli: B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 412-413; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 540; P. ERDŐ, *Egyházjog*, 651-652; C. DEZZUTO, «Delicta riservata contro la fede e contro i sacramenti», 54-55; H. SCHMITZ, «Delicta graviora Congregationi de Doctrina Fidei Reservata», 300; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 303-306.

²² Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 301, 305.

²³ Cf. D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 41-42; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 539-540; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 402, 412; vedi inoltre: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de Gravioribus Delictis*, 21 mai. 2010, art. 3.

²⁴ Cf. M. MINGARDI, «L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia», 106-107; cf. D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 41; per l'approfondimento della legislazione particolare sul sacramento dell'Eucaristia vedi M. MINGARDI, «L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia» 109-114, 115, 117 e D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti» 42-43.

²⁵ Cf. B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 234.

uno dei «concelebranti» che non è sacerdote gioca il ruolo compiendo i gesti e pronunciando le parole. Le ragioni, che spingono a compiere questo delitto, possono essere diverse: ad esempio candidati al presbiterio (ritenuti non idonei ad essere ordinati), fedeli di sesso femminile che lo commettono come contestazione contro la lettera *Ordinatio Sacerdotalis*²⁶.

La pena prevista per questo delitto è l'interdetto *latae sententiae*, ma se si tratta di un chierico, allora la sospensione sempre *latae sententiae*. Per i rei di rito orientale è stabilita questa pena dal CIC, seguendo la procedura prevista nelle *Normae de Gravioribus Delictis*²⁷. La tentata celebrazione dell'Eucaristia (senza la valida ordinazione sacerdote) comporta anche l'irregolarità di ricevere gli ordini sacri (cf. can. 1041, 6°).

La *Congregatio pro Doctrina Fidei* ha tipizzato inoltre il delitto di attentare l'ordinazione sacra di donne, di competenza dello stesso dicastero, punendo con scomunica *latae sententiae* sia il ministro che attenta detto conferimento che le donne che tentano di ricevere l'ordine sacro. Questo ultimo delitto sembra essere tra i due canoni, da un lato si parla «attenta celebrazione» (can. 1378 §2, 1°), dall'altra però il sacramento dell'ordine viene trattato nel can. 1379²⁸.

4.2.2 La simulazione (can. 1379)

Quest'ultimo delitto si collega con i precedenti, poiché riguarda sempre la celebrazione dei sacramenti e si aggiunge sempre alla serie dei *delicta graviora* contro i sacramenti. Questo collegamento lo dimostrano anche le prime parole del canone: «oltre ai casi del can. 1378». Il canone riguarda genericamente i sacramenti, e perciò anche la scelta della pena, anche se è obbligatoria per sottolineare

²⁶ Cf. JOANNES PAULUS II, litt. apost. *Ordinatio Sacerdotalis*, 22 mai. 1994.

²⁷ Cf. P. ERDŐ, *Egyházjog*, 651-652; D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 41; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 301-302; J.A. RENKEN, «Normae de gravioribus delictis: 2010 Revised version Text and Commentary», 62-68; per la procedura vedi invece CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de Gravioribus Delictis*, 21 mai. 2010, art. 8.

²⁸ «Firmo praescripto can. 1378 *Codicis Iuris Canonici*, tum quicumque sacrum ordinem mulieri conferre, tum mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit». CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, decr. gen. *De Delicto Attentatae Sacrae Ordinationis Mulieris*, 19 dec. 2007.

la necessaria protezione dei sacramenti, è lasciata alla discrezionalità del superiore. Il superiore, dunque, è chiamato a intervenire nella forma *ferendae sententiae*. In questo canone il soggetto punibile è il ministro del sacramento («chi simula l'amministrare un sacramento»). In questa fattispecie rientrano tutti i riti liturgici richiesti per la valida celebrazione di un sacramento, che di fatto non si realizzano: o per una *volontà interna* che esclude fare ciò che intende fare la Chiesa o per *uso di una materia*, che solo sembra essere valida ma effettivamente non lo è, per esempio l'uso di camomilla al posto del vino nella Messa, oppure *per l'incapacità o inabilità* dell'autore della simulazione, che funge come «ministro»²⁹.

5. Questioni controverse riguardo ai delitti (domande aperte)

In questa parte dell'articolo accenniamo alcune domande aperte, alcune questioni controverse riguardo ai delitti visti in precedenza:

- Per diminuire i delitti contro l'Eucaristia (attentata celebrazione/ simulazione) può essere uno strumento efficace il *celebret*³⁰? Come potrebbe essere in campo internazionale?
- La comunione in mano o nella bocca³¹? Cosa fare contro il delitto dell'asportazione?
- Specie ritenute ma in realtà non consacrate (cf. can. 1367)³²?

²⁹ Cf. B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 412-415.

³⁰ «È doveroso ribadire l'importanza che ogni sacerdote, soprattutto quando si reca fuori diocesi, si procuri questo documento (che utilmente indicherà, oltre all'idoneità alla celebrazione dell'Eucaristia, anche la facoltà di ricevere le confessioni sacramentali), e quindi che la curie siano attrezzate per la sua emissione, anzi che sollecitino i sacerdoti ad esserne sempre provvisti». M. MINGARDI, «L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia», 107.

³¹ «L'asportazione è più facile quando la particola si dà nella mano». A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 273.

³² «Una profanazione di specie ritenute consacrate ma che in realtà non lo sono, costituisce sempre dubbio un gravissimo peccato, tuttavia non rappresenta delitto ai sensi di questo canone». D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 39.

- Per commetter delitto contro il can. 1367 ci serve la fede nelle specie consacrate³³?
- La simulazione è possibile anche nella concelebrazione³⁴?
- C'è una differenza tra 1378 e 1379. I due canoni parlano della stessa cosa: *simulatio*³⁵?
- Esiste una differenza tra la *simulazione* e la *dissimulazione*³⁶?
- Come si può rubare la pisside e il vaso, così che non sia un delitto, ma soltanto un peccato³⁷? (cf. can. 1367).

³³ «Tuttavia perché vi sia dolo non è necessario che il soggetto possieda la fede nella presenza reale di Gesù Cristo nelle specie consacrate, ma è sufficiente che sappia che lo siano, o meglio che la Chiesa ritenga tali». D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 40.

³⁴ «Il delitto si può realizzare anche all'interno di una "vera concelebrazione eucaristica", ad esempio in una concelebrazione [...]. D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 41-42.

³⁵ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 301-306; cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 539-540.

³⁶ «Essa (la simulazione) consiste in una falsificazione del segno sacramentale, frutto della volontaria pretesa di manifestarlo esteriormente nella sua integrità, escludendo deliberatamente la realtà significata dalla celebrazione stessa; o comunque mettendo in atto intenzionalmente il rito in tutti i suoi aspetti percettibili, sapendo che non possono prodursi *ex opere operato* gli effetti soprannaturali previsti. Altra cosa è la dissimulazione, che consiste nel fingere di compiere un'azione, in realtà non posta». B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 413-414; «La simulazione consiste nella posizione di un atto, ma senza la corrispondente intenzione di compierlo. Essa differisce dalla dissimulazione, che consiste nel fingere di porre un atto, che in realtà non si pone». GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 540.

³⁷ «Non commette quindi delitto il ladro della pisside e del vaso sacro, il quale depone prima le ostie consacrate sull'altare o dentro il tabernacolo, luoghi consacrati o propri. Ma commette delitto il ladro che per rubare il calice prezioso getta sul pavimento o in qualsiasi altro posto non adeguato il vino consacrato. Non commette delitto se sparge il vino sull'altare oppure se lo versa in altro vaso decente, per esempio in un bicchiere, e lo depone sull'altare. [...] Chi poi profana le specie non consacrate, credendo che lo siano, commette peccato, non delitto». A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 272.

- Commette delitto colui, che dopo aver ricevuto con buone intenzioni la santa Comunione, si toglie di bocca la particola e per devozione la ripone nel libro delle preghiere³⁸?
- Riguardo al can. 1378 §2, 1° quando si comincia il delitto³⁹?
- La simulazione in un matrimonio entra nelle fattispecie del can. 1379 come «simulazione di un sacramento»⁴⁰?
- La cresima conferita da un presbitero è un delitto (cf. can. 1379)⁴¹?
- Cosa succede, quando il ministro che distribuisce intenzionalmente ai fedeli ostie non consacrate per la comunione⁴²? Questo fatto entra nelle fattispecie del can. 1379?

³⁸ «[...] sebbene ciò sia per sua natura peccato grave, salva sempre la buona fede». A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 273.

³⁹ Il delitto si comincia con il primo atto di esecuzione: autore, vestito con i parimenti liturgici, va verso l'altare in modo che sembri apprestarsi a celebrare.

⁴⁰ «Il can. 1379, utilizzando il termine "sacramento" senza specificazioni, si riferisce a tutti i sette i misteri della grazia istituiti da Cristo». B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 413. Più avanti il medesimo autore scrive il seguente: «Pure problematica, secondo alcuni commentatori – ma, a nostro parere, meno del caso illustrato in precedenza –, è l'integrazione nella fattispecie delittuosa in esame dell'esclusione del consenso compiuto nella celebrazione del matrimonio, ai sensi del can. 1101, §2. Non vi è dubbio che gli sposi siano i ministri del patto irrevocabile elevato da Cristo alla dignità del sacramento. Ma la condotta simulatoria eventualmente posta in essere da ambedue o da uno di essi può configurarsi come delitto soltanto se è di natura dolosa, che appare in teoria possibile, ma in pratica molto remota». B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 415.

⁴¹ «[...] come può avvenire per la cresima conferita da un presbitero conscio di essere privo della relativa facoltà, non supplita dalla Chiesa a norma del can. 144, §2». B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 414.

⁴² «La risposta sembra positiva per più motivi. Il verbo "amministrare" del can. 1739 richiede che l'autore [...] si un ministro [...] ai sensi del can. 910. In secondo luogo, il canone in esame esige che oggetto dell'amministrazione sia non un sacramentale istituito dalla Chiesa, ma un sacramento; questo carattere appartiene certamente alle specie distribuite per la comunione con Cristo realmente presente nell'Eucaristia. È anche vero, però, che la comunione è una parte o un prolungamento (se distribuita fuori della Messa) del Sacrificio divino». B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 414-415.

6. Conclusione

All'inizio di questo articolo ci abbiamo posto la domanda: ha la Chiesa il diritto di costringere con sanzioni penali i fedeli? È davvero necessario avere un diritto penale nella Chiesa? È necessario anche nel campo sacramentale?

Abbiamo visto che i delitti contro la santità del Santissimo Sacramento e la simulazione dei Sacramenti hanno una portata molto importante nella vita della Chiesa. Tutti i sacramenti e in modo speciale l'Eucaristia fanno parte dell'essenza della Chiesa⁴³.

Quest'importanza enorme dei sacramenti ha un solido fondamento teologico-giuridico: i sacramenti sono affidati alla Chiesa da parte di Cristo. Nell'ultima parte dell'articolo abbiamo visto, che ci sono molte domande aperte e diverse ambiguità intorno a questa materia. Perciò alla domanda posta all'inizio possiamo rispondere con un chiaro sì, la Chiesa ha bisogno di un adeguato ordinamento giuridico anche in questo campo. La Chiesa ha il diritto-dovere di tutelare l'amministrazione dei sacramenti, perché tutti i fedeli conforme al can. 213 possano accedere a questi Santi Misteri secondo la volontà di Gesù Cristo.

Bibliografia

Atti del Magistero

- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de Gravioribus Delictis*, 21 mai. 2010, AAS 102 (2010) 419-434.
- , decr. gen. *De Delicto Attentatae Sacrae Ordinationis Mulieris*, 19 dec. 2007, AAS 100 (2008) 403,
- JOANNES PAULUS II, encycl. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 apr. 2003, AAS 95 (2003) 433-475.
- , litt. apost. *Ordinatio Sacerdotalis*, 22 mai. 1994, AAS 86 (1994) 545-548.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Resp.*, 4 iunii 1999, AAS 91 (1999) 918.

⁴³ Cf. H. SCHMITZ, «Delicta graviora Congregationi de Doctrina Fidei Reservata», 299-300; D. CITO, «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», 39; C. DEZZUTO, «Delicta riservata contro la fede e contro i sacramenti», 51.

SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, de cr. *Cum ex expreso*, 21 iul. 1934, AAS 26 (1934) 550.

Libri e articoli

CALABRESE, A., *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996.

CITO, D., «Delicta Graviora contro la fede e sacramenti», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, ed., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2012.

DEZZUTO, C., «Delicta riservata contro la fede e contro i sacramenti», in D'AURIA, A. – PAPALE, C., ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Roma 2014, 47-59.

ERDŐ, P., *Egyházjog*, Budapest 2005⁴.

GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, Quaderni di Apollinaris, Roma 1986².

MINGARDI, M., «L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia», *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012) 106-122.

PIGHIN, B. F., *Diritto penale canonico*, Venezia 2014.

----, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006.

RENKEN, J. A., «Normae de gravioribus delictis: 2010 Revised version Text and Commentary», *Studies in Church Law* 6 (2010) 51-115.

SCHMITZ, H., «Delicta graviora Congregationi de Doctrina Fidei Reservata», *De processibus matrimonialibus* 9 (2002) 293-312.